PARERE DEL GARANTE NAZIONALE IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI PRIVARE LE PERSONE DETENUTE DEI CORREDI DEL LETTO

In merito alla possibilità di privare una persona detenuta delle lenzuola o di altri corredi del letto, il Garante nazionale rileva che:

- l'Ordinamento penitenziario italiano al comma 7 dell'articolo 6 prevede che «Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto»;
- i primi 5 commi dell'articolo 9 del Regolamento d'esecuzione (Dpr del 30 giugno 2000 n. 230) stabiliscono che: «1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale. 2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati; la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione. 3. Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso. 4. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile, questi è tenuto a risarcire il danno. 5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti»;
- La Regola 21 delle *Nelson Mandela Rules* adottate dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2015 stabilisce che «*Every prisoner shall, in accordance with local or national standards, be provided with a separate bed and with separate and sufficient bedding which shall be clean when issued, kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness*», che liberamente possiamo tradurre così: Ciascun detenuto, in conformità con gli standard locali e nazionali, deve essere provvisto di un letto separato con biancheria da letto individuale e sufficiente che deve essere pulita quando è consegnata, mantenuta in ordine e cambiata abbastanza spesso in modo da garantirne la pulizia;
- La Regola 21 delle Regole penitenziarie europee (Raccomandazione R (2006)2-rev del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee) aggiornate e revisionate il 1 luglio 2020 dal Consiglio d'Europa prevede che «*Every prisoner shall be provided with a separate bed and separate and appropriate bedding, which shall be kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness*», che possiamo tradurre così: Ogni detenuto dovrà disporre di un letto separato e di biancheria da letto separata e adeguata, che dovrà essere mantenuta in ordine e cambiata con una frequenza tale da garantirne la pulizia;
- Il Commento alle Regole penitenziarie europee (che è parte integrante delle Regole stesse) chiarisce che la Regola 21 è in gran parte auto esplicativa. I letti e le lenzuola sono molto importanti per i detenuti. In questa norma il termine «letti» comprende la rete, il materasso e la biancheria da letto per ogni detenuto. La questione dei letti è spesso strettamente legata al problema del sovraffollamento. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottolineato che ogni detenuto deve avere un posto letto individuale nella cella. E

se non lo ha, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte europea dei diritti umani (Corte Edu) scatta una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani (Cedu), proprio come nel caso in cui la persona detenuta non abbia a disposizione uno spazio vitale di almeno tre metri quadrati e se la superficie complessiva della cella non è tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente tra gli elementi di arredo. L'assenza di uno dei tre suddetti elementi crea di per sé una forte presunzione che le condizioni di detenzione equivalgano a trattamenti degradanti e violino l'articolo 3 Cedu (caso *Ananyev and Others v. Russia*, N. 42525/07 e 60800/08, paragrafo 148, Sentenza del 10 ottobre 2012).

Pertanto, considerando la natura dell'articolo 3 Cedu, il tenore della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la chiara normativa interna sul tema, il Garante nazionale sottolinea, condividendolo, quanto affermato dal giudice della seconda sezione civile del Tribunale Firenze nella sentenza del 16 febbraio 2021, n. 368 e qui riportato: «Tant'è che risulta che il Pa. sia stato privato degli oggetti pericolosi; concorda questo giudicante sulla impossibilità di privare il detenuto anche delle lenzuola e/o degli abiti, i quali avrebbero potuto (come purtroppo accaduto nella fattispecie) essere utilizzati a fini di impiccagione, ma certamente non sottraibili dalla disponibilità del detenuto, pena la lesione della dignità della persona umana, con conseguente sconfinamento in trattamenti disumani, degradanti e/o in vere e proprie condotte di tortura inframuraria».

Prima facie la condotta indicata sembra più facilmente configurabile come trattamento inumano o degradante, ma considerando anche diversi altri possibili fattori concorrenti nulla toglie che il quadro di violazione dell'articolo 3 possa aggravarsi nel senso prospettato dal giudice di Firenze.

Alessandro Albano

Mauro Palma

Roma, 26 settembre 2022